

# **TI\_GERICHTE 15.2001.245 vom 16. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2001.245](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.245)

FR: TI\_GERICHTE 15.2001.245 du 16 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2001.245 del 16 ottobre 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In virtù dell'art. 715 cpv. 1 CC, affinché la riserva di proprietà su una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che essa sia iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo di domicilio dell'acquirente ( Paul-Henri Steinauer , Le droits réels , vol. II, Berna 1994, n. 2038a). Fondandosi su questa norma e sulla facoltà concessagli dall'art. 15 cpv. 2 LEF, il Tribunale federale ha adottato il Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà (RIPP, RS 211.413.1, entrato in vigore il 1° gennaio 1912; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite , Losanna 1999, n. 23 ad art. 15).

### **E. 2**

In virtù dell'art. 21 cpv. 1 RIPP la sorveglianza sugli ufficiali d'esecuzione nelle loro mansioni di tenitori dei registri dei patti di riserva di proprietà è affidata all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti; eventuali contestazioni contro l'operato degli Ufficiali vanno dunque presentate nella forma del ricorso ex art. 17 LEF.

### **E. 3**

a) Le iscrizioni nel registro per i patti di riserva della proprietà non richiedono per la loro validità che siano portate a conoscenza dell'acquirente, a differenza di quanto capita per la cancellazione (art. 14 cpv. 1 RIPP; cfr. DTF 57 III 63): il dies a quo per il computo del termine di dieci giorni per presentare il ricorso ex art. 17 LEF (cfr. art. 21 RIPP) contro un'iscrizione si determina nel momento in cui l'acquirente ha avuto notizia dell'iscrizione controversa (cfr. Bruno Haberthür , Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister, in BLSchK 1964 p. 9). b) Dalla documentazione agli atti risulta che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno avuto conoscenza delle iscrizioni nel registro dei patti di riserva non prima del 4 luglio 2001: ne consegue la tempestività del ricorso 9 luglio 2001 contro le iscrizioni 15 giugno 2001 delle riserve di proprietà relative ai due autopostali \_\_\_\_\_, all'autopostale \_\_\_\_\_ e all'autopostale \_\_\_\_\_

### **E. 4**

La \_\_\_\_\_ ha chiesto lo stralcio dagli atti di causa degli scritti di cui ai doc. A, B, C, D e E prodotti da controparte e redatti dai rispettivi patrocinatori nell'intento di cercare una soluzione transattiva alla vertenza, ritenuto che la loro produzione violerebbe l'art. 19 cpv. 2 del Codice professionale dell'Ordine degli avvocati. Non compete alla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di vigilanza nell'ambito dell'esecuzione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, accertare se in concreto vi sia stata da parte del legale dei ricorrenti una violazione delle norme deontologiche relative all'esercizio della professione di avvocato, riguardando tale competenza, gli organi espressamente previsti dalle normative regolanti l'attività di avvocato. Ne consegue che i documenti da A a E prodotti dai ricorrenti devono essere mantenuti nell'incarto, non avendo richiesto l'avv. \_\_\_\_\_ la loro estromissione.

#### **E. 5**

Secondo l'art. 6 cpv. 1 RIPP l'Ufficiale d'esecuzione non è tenuto a verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dalle parti (Steinauer, op. cit., n. 2038b), ma deve limitarsi a constatare la propria competenza (art. 2 RIPP; Steinauer, op. cit., n. 2038c) e la presenza degli annessi all'istanza di iscrizione (art. 4 cpv. 3 e 7 RIPP). In particolare l'Ufficiale non può operare un'iscrizione unilaterale nel registro dei patti di riserva di proprietà (art. 4 cpv. 4 RIPP): egli infatti potrà iscrivere nel registro la riserva di proprietà unicamente se annesso all'istanza vi sarà un documento che dimostri l'accordo dell'altra parte su tutti i punti che debbono formare l'oggetto dell'iscrizione; il suo controllo tuttavia non si estende sulla validità del contratto (Steinauer, op. cit., n. 2038b).

#### **E. 6**

Nella fattispecie i due contratti di Compravendita/finanziamento di un autopostale del 28 febbraio 1997 relativi agli autopostali \_\_\_\_\_ e il contratto del 29 dicembre 1998 relativo all'autopostale \_\_\_\_\_ non sono stati sottoscritti dall'acquirente \_\_\_\_\_ ma unicamente dalla \_\_\_\_\_. Per questo motivo questi contratti non possono vincolare la parte che non li ha sottoscritti: la pretesa riserva di proprietà della \_\_\_\_\_ sugli autoveicoli in discussione non può quindi fondarsi su di essi.

#### **E. 7**

a) Per confermata prassi e giurisprudenza la riserva di proprietà deve essere pattuita prima del trapasso del possesso all'acquirente del bene compravenduto (Ivo Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, Basilea 1998, n. 5 ad art. 71527, con rif.). La riserva di proprietà può comunque essere concordata e iscritta nel registro dei patti di riserva anche in seguito: in siffatta ipotesi il diritto di proprietà ritorna al venditore con l'iscrizione nel registro anche senza che vi sia trasferimento del possesso a quest'ultimo, riservati i diritti di terzi acquisiti nel frattempo (Schwander, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 71527, con rif). b) Il 14 luglio 1999 \_\_\_\_\_ ha sottoscritto il contratto per \_\_\_\_\_ (doc. 1), il cui paragrafo 8.1. prevede che salvo accordi contrari, "le seguenti prescrizioni e disposizioni interne della \_\_\_\_\_ sono parti integranti del presente contratto: C9 (solo la parte concernente il personale, fino alla sua validità)". Il regolamento C9 relativo al "Rapporto contrattuale degli \_\_\_\_\_ e rapporto di servizio dei conducenti degli \_\_\_\_\_ (doc. 2), prevede poi espressamente al suo numero 2401 che "il veicolo può essere gravato di una riserva di proprietà in favore del \_\_\_\_\_. c) A seguito della formulazione contenuta nel contratto di assuntorato al numero 8.1., secondo cui il regolamento C9 costituirebbe parte integrante del contratto limitatamente alla "parte concernente il personale, fino alla sua validità", non vi è chiarezza su quali siano le disposizioni di questo regolamento che i contraenti hanno espressamente ritenuto costituire pattuizione integrante del contratto da loro stipulato e quindi, per quanto di rilevanza nella fattispecie, non vi è chiarezza se il riferimento al regolamento C9 riguardi anche la clausola relativa alla riserva di proprietà. Avendo

\_\_\_\_\_ sottoscritto unicamente il contratto per assuntori postali (doc. 1) e non anche il regolamento C9, concernente il rapporto contrattuale degli \_\_\_\_\_ e rapporto di servizio dei conducenti degli \_\_\_\_\_, in concreto vi è il dubbio che i patti di riserva della proprietà, anche nell'ipotesi in cui vi sia espresso riferimento a seguito di quanto previsto al punto 8.1. del contratto di assuntorato, non siano stati validamente conclusi. Questo sia per quanto riguarda i due autopostali \_\_\_\_\_ e l'autopostale \_\_\_\_\_ sia a maggior ragione per l'autopostale \_\_\_\_\_ fornito dalla \_\_\_\_\_ nel corso del 2000 non \_\_\_\_\_ quale parte e sottoscrittore del contratto per \_\_\_\_\_, ma alla \_\_\_\_\_. Come ha fatto il Tribunale federale in DTF 96 III 50-51, relativamente al rimando alle clausole delle condizioni generali contenenti la riserva di proprietà, in concreto ci si potrebbe infatti chiedere se il venditore non doveva rendere esplicitamente noto all'acquirente, al momento della sottoscrizione del contratto di assuntorato, l'esistenza della riserva nel regolamento richiamato ma non espressamente sottoscritto. Non compete comunque né all'Ufficio di esecuzione né all'Autorità di vigilanza, ma unicamente al giudice civile, stabilire se la riserva di proprietà sia stata validamente pattuita ( DTF 96 III 50-51). Quando, come in concreto, la questione di diritto materiale non può essere risolta dagli organi di esecuzione forzata, gli uffici di esecuzione, quali tenitori del registro dei patti di riserva di proprietà, devono procedere all'iscrizione, necessaria per costituire la riserva, per evitare la decadenza del diritto del venditore connessa alla non iscrizione ( DTF 96 III 50-51). Tale decisione non pregiudica in tutta evidenza la susseguente decisione del giudice civile del merito relativamente alla validità del patto di riserva della proprietà ( DTF 96 III 50-51 e rif. ivi).

## **E. 8**

Alla luce di quanto sinora considerato, occorre dunque rilevare che le iscrizioni operate dall'UE di Lugano sono proceduralmente corrette nei limiti che competono all'Ufficio d'esecuzione e all'Autorità di vigilanza. Il ricorso va pertanto respinto. Per quanto riguarda le tasse della presente procedura ricorsuale (art. 22 RIPP, abrogato con l'introduzione della vTarLEF, poi sostituita dalla OTLEF) occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Parimenti, visto il rimando di cui all'art. 21 cpv. 1 RIPP agli art. 17 ss. LEF, la presente sentenza è munita dei rimedi di diritto come imposto dall'art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF ( Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 42 ad art. 20a). Richiamati gli art. 715 CC; art. 15, 17, 20a LEF; art. 2, 4, 6, 7, 14, 21, 22 RIPP; art. 61 e 62 OTLEF; art. 5 LPR pronuncia: 1. Il ricorso 9 luglio 2001 \_\_\_\_\_, e della \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_; Comunicazione all'Ufficio esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente II  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.